


**Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**


Il Presidente ed il Direttore del Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" di Trieste

- Visto il C.C.N.L. 16 febbraio 2005;
- Visto il C.C.N.L. 22 giugno 2005;
- Visto il C.C.N.L. 4 agosto 2010;
- Visto il C.C.N.L. 12 luglio 2011;
- Visti il C.I.S. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;
- Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. ed in particolare l'art. 40 comma 3ter ;
- Visto l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, introdotto dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Considerato che nel Conservatorio si possono conseguire risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio anche attraverso un corretto riparto del fondo d'istituto e delle retribuzioni connesse e tramite una regolamentazione delle tipologie di orario e dell'organizzazione del lavoro di tutto il personale che sia rispondente alle esigenze dell'Istituto e valorizzi le competenze professionali;
- Visti il Decreto Direttoriale del 22 aprile 2014, n. 1476 <CAP. 1603/4 A.F. 2014 - Decreto di riparto "Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa"> e il Decreto Direttoriale del 6 giugno 2014, n. 1976 <CAP. 1603/4 A.F. 2014 - Riassegnazione economie 2013 discendenti dal piano di riparto del capitolo 1603/4 - A.F. 2014> del Capo Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del MIUR;
- Vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 18/2014 dd. 1/07/2014 che dispone lo stanziamento definitivo dell'ulteriore ammontare a carico dell'amministrazione per la contrattazione integrativa 2014;
- Preso atto dell'andamento delle trattative per la contrattazione integrativa per l'a.a. 2013/2014 (es. finanziario 2014), come da resoconti delle riunioni tenutesi i giorni 3 dicembre 2013, 17 dicembre 2013, 2 aprile 2014, 15 aprile 2014, 16 giugno 2014, 21 luglio 2014;
- Preso atto che sulla durata delle trattative hanno influito:
- inizialmente l'assenza per malattia del Direttore, componente della delegazione trattante;
 - successivamente una sospensione della contrattazione dovuta ad un intervento di parte sindacale nella seduta del 15 aprile, dichiarato pregiudiziale alla prosecuzione delle trattative, nel quale si stigmatizzava *"l'incongruità dell'attribuzione unilaterale al Consiglio di Amministrazione della formulazione di un regolamento relativo ai criteri per l'Attribuzione degli incarichi"*;
- Preso atto che, a seguito della conclusione delle trattative, la proposta di contratto integrativo è stata sottoscritta dalla FLC CGIL, dalla CISL Università e dalla UIL AFAM;
- Preso atto inoltre della nota a verbale sottoscritta da alcune sigle sindacali e da alcuni componenti della RSU in data 21 luglio secondo la quale *"la non sottoscrizione del contratto integrativo 2013-2014"* è motivata dalla *"imposizione di un Regolamento contenente tematiche contrattuali redatto dal Consiglio di Amministrazione"* e in conclusione della quale *"si ribadisce la disponibilità alla riapertura della contrattazione in caso di ritiro del Regolamento suddetto"*;
- Preso atto che i firmatari della suddetta nota a verbale indicano pertanto quale motivo di non sottoscrizione del contratto integrativo l'approvazione, peraltro già avvenuta, da parte del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Consiglio Accademico, del *"Regolamento unificato relativo al Conferimento di Incarichi e Deleghe"*,
- Tenuto conto della pregiudiziale richiesta di ritiro del regolamento, non accompagnata da rilievi sostanziali rispetto al contenuto del contratto;



**Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**

- Considerato che il CCNL AFAM 16.02.2005, non successivamente modificato, prevedeva all'art. 6 comma 2 che fossero oggetto di informazione sindacale e, per quanto riguarda le materie indicate al punto f), di contrattazione integrativa "limitatamente agli aspetti retributivi:
- *b) criteri generali per l'utilizzazione del personale docente nelle attività relative alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistica, anche a garanzia di quanto previsto dal successivo art. 21, comma 3;*
 - *f) attività e progetti relativi alla didattica, alla ricerca, alla produzione artistica e relativi compensi accessori comunque finanziati e/o retribuiti nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale;*
 - *l) criteri generali di individuazione e modalità utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione accademica con altri enti e istituzioni*
- Preso atto che è subentrato il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 54 comma 1, il quale, modificando l'art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ha sottratto alla contrattazione collettiva "le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle offerenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed in particolare sono escluse dalla contrattazione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 165/2001 "le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici";
- Preso atto che la Giurisprudenza ha variamente confermato (cfr. Corte di Appello di Napoli 5163/2013 depositata il 26 luglio 2013, Tribunale di Ancona 1454/2013 depositata il 18.10.2013) che, in base alla vigente normativa, sulle materie di organizzazione non si debba procedere alla contrattazione integrativa;
- Preso atto che la bozza di Regolamento unificato relativo al Conferimento di Incarichi e Deleghe era stata ufficialmente trasmessa per informazione alla Parte sindacale con e-mail del 3 luglio 2014, con assolvimento degli obblighi informativi;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione ha quindi legittimamente deliberato il 10 luglio 2014, e il Presidente ha adottato l'11 luglio, il "Regolamento unificato relativo al Conferimento di Incarichi e Deleghe" essendo questo argomento, relativo all'organizzazione e gestione del personale, statutariamente di propria competenza, essendo stato seguito il corretto iter procedurale;
- Non ravvisando che la Parte Pubblica abbia motivi per richiedere al Consiglio d'Amministrazione l'adozione di un provvedimento di ritiro del Regolamento suddetto, come invece richiesto dai sottoscrittori della citata nota a verbale del 21 luglio 2014;
- Ritenuto quindi sia impossibile arrivare ad una definizione della contrattazione in tempo utile per la conclusione dell'anno accademico, anche avuto riguardo alla posizione dei firmatari della "nota a verbale" del 21 luglio 2014;
- Ritenuto pertanto che si debba procedere all'adozione di un Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per dare certezza al personale sulle attività incentivabili e permettere, alla conclusione dell'anno accademico, di procedere ai calcoli individuali del trattamento accessorio;



**Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**


- Preso atto che tale Provvedimento unilaterale viene assunto, ai sensi dell'art. comma 3 ter del d.lgs. 165/2001 "in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione";
- Ritenuto di adottare quale contenuto del provvedimento la proposta di contratto integrativo sottoscritta da alcune sigle sindacali, fatto salvo per
- la modifica della parte I – parte generale, non coerente con l'adozione del provvedimento unilaterale;
 - nella parte III – Definizione e Riparto del Fondo d'Istituto, l'inserimento, al punto 5.1, del numero di decreto ministeriale relativamente alla riassegnazione delle economie 2013 a cedolino unico e, al punto 5.2 la riformulazione del periodo relativo alle economie e la modifica del riparto tra personale docente e tecnico amministrativo all'interno dei fondi ministeriali e di quelli stanziati dal CdA, rimanendo inalterati gli stanziamenti complessivi previsti a favore di ciascuna categoria di personale;
 - l'integrazione della tabella B relativa al personale amministrativo, nella quale sono meglio definiti i criteri di pagamento dei compensi;
- rimanendo sostanzialmente invariato il contenuto;
- Visto il parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione rilasciato nella seduta del 10 settembre 2014;
- Visto il verbale n° 7/2014 dei Revisori dei Conti che esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria del provvedimento,;
- vista la relazione illustrativa sottoscritta dal Direttore e la relazione tecnico – finanziaria sottoscritta dal Direttore amministrativo;

DISPONGONO

- 1) E' adottato il provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di cui la premessa è parte integrante, secondo il testo qui di seguito allegato, che ne fa parte integrale.
- 2) Il provvedimento unilaterale è pubblicato sul sito del Conservatorio, trasmesso all'ARAN e al CNEL e comunicato alla parte sindacale

Il Presidente
avv. Mario Diego

Il Direttore
prof. Massimo Parovel



**Allegato al Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**
(di cui all'art. 6 C.C.N.L. 16.02.2005, art. 19 C.C.N.L. 04.08.2010 e C.C.N.I. 12.07.2011)

PROVVEDIMENTO SOSTITUTIVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO A.A. 2013-14

I - PARTE GENERALE

1. Oggetto e campo di applicazione

Il presente provvedimento disciplina le materie oggetto di contrattazione integrativa previste dall'art. 6, comma 4, del CCNL 16.02.2005 mantenute in vigore dal CCNL 04.08.2010, nel rispetto delle norme di cui al d.lgs.165/2001 e del d.lgs. 150/2009. Le norme contenute nel presente atto si applicano a tutto il personale docente e tecnico amministrativo in servizio nel Conservatorio, con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato.

2. Decorrenza e durata

Il presente provvedimento provvisorio vale per l'a.a. 2013-14, decorre dalla data di sottoscrizione e ha scadenza il 31 ottobre 2014. È fatta salva la possibilità di modificarlo, integrarlo o prorogarlo con la medesima modalità di adozione. Le disposizioni del provvedimento rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto.

3. Interpretazione autentica

Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi e interpretativi del presente provvedimento, potranno essere apportate, con la medesima modalità di adozione, le necessarie integrazioni

II – UTILIZZAZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO

4. Criteri generali


4.1 Area del personale docente: attività retribuibili

Le attività retribuibili sono quelle riconducibili a incarichi previsti da norme, regolamenti, atti organizzatori o delibere degli organi accademici e quelle individuate nel contesto della programmazione d'Istituto ovvero quelle a carattere straordinario, occasionale o temporaneo che dovessero rendersi necessarie in corso d'anno.

Ove non diversamente previsto da norme o regolamenti, per l'individuazione dei destinatari e il conferimento degli incarichi si fa riferimento ad apposito regolamento d'Istituto.

L'informazione nei confronti della parte sindacale è esercitata secondo quanto previsto dal contratto integrativo d'Istituto sulle relazioni sindacali.

Le tipologie di attività e i relativi compensi sono definiti dalla tabella A allegata, con valenza esemplificativa.



**Allegato al Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**

(di cui all'art. 6 C.C.N.L. 16.02.2005, art. 19 C.C.N.L. 04.08.2010 e C.C.N.I. 12.07.2011)

4.2 Area personale tecnico e amministrativo: attività retribuibili

Le attività retribuibili sono quelle riferite a prestazioni aggiuntive oltre all'orario d'obbligo, quelle aggiuntive di particolare impegno riconducibili a incarichi previsti da norme, regolamenti, o funzionali all'attuazione della programmazione d'Istituto, ovvero atte a garantire il miglioramento dell'attività amministrativa e dei servizi.

Ove non diversamente previsto da norme o regolamenti, per l'individuazione dei destinatari e il conferimento degli incarichi si fa riferimento ad apposito regolamento d'Istituto.

L'informazione nei confronti della parte sindacale è esercitata secondo quanto previsto dal contratto integrativo d'Istituto sulle relazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.I. 12.07.2011, il compenso orario per le prestazioni aggiuntive oltre all'orario d'obbligo rese dal personale tecnico e amministrativo, non diversamente compensate, è il seguente:

Area	orario ordinario (dalle 6 alle 22)	orario notturno (dalle 22 alle 6) o festivo	orario notturno (dalle 22 alle 6) e festivo
3	€ 19,00	€ 24,00	€ 27,00
2	€ 18,00	€ 24,00	€ 27,00
1	€ 16,00	€ 21,00	€ 24,00

L'amministrazione prestabilisce e comunica annualmente al personale la soglia massima di ore aggiuntive di servizio prestate oltre l'orario ordinario compensabili, definita in relazione alle esigenze d'Istituto e alle disponibilità di bilancio. Si concorda che la soglia massima non possa essere superiore a 250 ore annue, come previsto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. Il superamento autorizzato della soglia da parte del personale dà diritto, ove motivato, a riposi compensativi non monetizzabili.

Le tipologie di attività e i relativi compensi sono definiti dalle tabelle B e C allegate, con valenza esemplificativa.

4.3 Norme comuni: Criteri per la retribuzione delle attività

a) Le attività svolte dal personale, ad eccezione di quelle conto terzi, sono liquidate per anno accademico di riferimento.


La liquidazione dei compensi avviene, di norma, una volta all'anno. I compensi per gli eventuali incarichi di durata superiore sono liquidati per singole annualità.

I compensi relativi a eventuali iniziative e progetti attivati con il contributo di enti esterni, non rientranti nell'attività conto terzi, seguono le modalità di attribuzione e liquidazione ove previste dal progetto stesso.

Le prestazioni aggiuntive non possono essere retribuite se non autorizzate, effettivamente svolte e, relativamente agli obblighi d'orario del personale tecnico-amministrativo, certificate mediante il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

Le attività aggiuntive possono essere compensate con modalità oraria o forfetaria. I compensi sono liquidati in proporzione all'effettivo servizio svolto; la differenza è prioritariamente destinata a compensare il personale che ha assicurato le eventuali sostituzioni.

In caso di particolare aggravio delle attività in corso d'anno, l'importo previsionale di ciascun incarico può essere



**Allegato al Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**

(di cui all'art. 6 C.C.N.L. 16.02.2005, art. 19 C.C.N.L. 04.08.2010 e C.C.N.I. 12.07.2011)

incrementato entro un margine del 20% ferme restando la soglia massima prevista dal Contratto nazionale e le disponibilità del fondo d'Istituto. Entro i predetti limiti una quota, di entità non superiore al 20% della retribuzione assegnata, può essere prevista correlandola all'effettivo conseguimento di predeterminati obiettivi. In caso di variazioni di bilancio in corso d'anno che rendano necessaria la modifica degli importi previsti, le Parti verranno tempestivamente convocate al fine di rideterminare tali importi.

b) Resta in vigore quanto previsto dall'art. 4.3 del CIS a.a. 2012-13, in merito all'attività conto terzi. In particolare si richiamano i seguenti criteri generali:

- le attività sono compatibili con l'attività istituzionale programmata dal CA. Nel caso di proposte giunte in corso d'anno ne è assicurata l'informazione al personale e alla RSU;
- le attività, comprensive degli emolumenti percepiti dal personale coinvolto, sono oggetto di informazione successiva alla RSU del Conservatorio;
- le attività non devono avere carattere curriculare o concorrenziale rispetto all'attività didattica;
- i compensi possono essere orari o forfetari

Le attività sono liquidate ai dipendenti esclusivamente ad avvenuto pagamento da parte del committente, salvo anticipazioni nel caso di rapporti pluriennali o di lunga durata.


Ogni singolo dipendente non può percepire annualmente più di un terzo della propria retribuzione relativamente all'attività conto terzi. Ogni singolo dipendente non può gravare per più del 70% sui fondi derivanti da un singolo contratto.

Una quota non inferiore al 10% delle somme introitate per attività conto terzi deve affluire nel bilancio dell'Istituzione.

L'individuazione dell'incarico al personale interno avverrà tenuto conto delle esigenze del committente, delle professionalità presenti, della disponibilità degli interessati.

Il Consiglio d'Amministrazione approva il riparto finale dei fondi derivante dallo specifico contratto e l'elenco dei partecipanti.

Per attività ripetitive, il Consiglio d'Amministrazione può approvare preliminarmente un tariffario e uno schema di riparto dei fondi.



**Allegato al Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**
(di cui all'art. 6 C.C.N.L. 16.02.2005, art. 19 C.C.N.L. 04.08.2010 e C.C.N.I. 12.07.2011)

III – DEFINIZIONE E RIPARTO DEL FONDO D'ISTITUTO

5. Riparto del fondo d'istituto

5.1) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del CCNI 12.07.2011, gli importi previsti dal Ministero per l'a.a. 2013-14 per il Fondo d'istituto, al netto delle indennità di direzione e di amministrazione, ammontano a

importo lordo/dip	con oneri riflessi	fondi	Modalità pagamento	nota MIUR
€ 137.980,00	[€ 183.099,46]	Fondi MOF	Cedolino unico	2931 dd. 16 maggio 2014
€ 802,13	[€ 1.064,43]	Fondi MOF 2013	Cedolino unico	Decreto Direttoriale 6 giugno 2014 n. 1976
€ 138.782,13	[€ 184.163,89]	TOTALE MOF	Cedolino unico	

Ai sensi dell'art. 3 C.C.N.I. 12.07.2011, la ripartizione del Fondo d'Istituto viene effettuata secondo le seguenti quote percentuali:

importo lordo/dip	%	
€ 80.000,00	57,6%	personale docente
€ 58.782,13	42,4%	personale tecnico ed amministrativo
€ 138.782,13	100%	TOTALE

5.2) Non risultano economie sullo stanziamento relativo all'esercizio precedente, in quanto sono state riassegnate nel 2014 le economie a cedolino unico ed, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del CCNI 12.07.2011, al termine dell'anno finanziario le economie realizzate sugli stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione confluiscono in maniera indistinta nel fondo avanzo di amministrazione.

5.3) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNI 12.07.2011, avuto riguardo alle maggiori esigenze didattiche, di produzione e ricerca e di natura amministrativa, ad essi si aggiungono ulteriori fondi deliberati dal Consiglio di amministrazione, in maniera da mantenere anche per il 2014 un ammontare totale in linea con quelli stanziati e pagati negli anni precedenti.

I fondi stanziati ad integrazione del fondo d'istituto dal Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010 (euro 229.780,76 lordo dipendente), risultano definitivamente determinati nella misura di: euro 37.440,63 lordo/dip.

Sono ammesse comunque compensazioni fra le singole voci in entrata.


Si applica l'art. 3, comma 2, del CCNI 12.07.2011

L'importo totale disponibile, quale Fondo d'Istituto integrato, ammonta quindi a

importo lordo/dip	[con oneri riflessi]
€ 176.222,76	[€ 233.847,60]

5.4) Nel caso dalla liquidazione risultino avanzi sui singoli stanziamenti delle voci di cui all'allegata tabella "Preventivo ripartizione del fondo d'istituto integrato", l'Amministrazione è autorizzata a effettuare degli storni a favore di altre voci, che riguardino le stesse figure professionali.

Per altre tipologie di storni, è necessario il consenso della R.S.U..



**Allegato al Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**
(di cui all'art. 6 C.C.N.L. 16.02.2005, art. 19 C.C.N.L. 04.08.2010 e C.C.N.I. 12.07.2011)

IV - DIRITTI E OBBLIGHI DIRETTAMENTE PERTINENTI AL RAPPORTO DI LAVORO E ALL'ORARIO

6. Criteri generali per le politiche dell'orario e dell'organizzazione del lavoro (art. 6, lett. h, C.C.N.L. 16.02.2005).

a) Personale docente

Per il profilo professionale docenti e gli obblighi didattici si richiamano l'art. 21, comma 1 e l'art. 25 del CCNL 16.02.2005.

Il **personale docente** è tenuto ad attenersi al rispetto e alla documentazione del monte orario, organizzato e svolto nel rispetto dell'impegno di lavoro previsto dall'art. 12 del CCNL 04.08.2010, nonché della programmazione generale e individuale delle attività stabilita dai competenti organi accademici.

L'impegno didattico di ciascun docente è quantificato nell'ambito della programmazione individuale effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del CCNL siglato il 16.02.2005 e dell'art.12 del CCNL 2010, nonché delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio Accademico.


I Professori organizzano il proprio orario di servizio secondo uno schema flessibile definito monte orario cattedra che deve garantire di norma la continuità di docenza nell'arco dell'intero A.A. nel rispetto delle esigenze didattiche e logistiche definite dai competenti organi accademici.

Alla didattica frontale i Professori devono dedicare non meno di 250 ore su 324 annuali. Compatibilmente con le esigenze didattiche, i Professori possono dedicare la restante parte ad attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca; cfr: art. 12 CCNL 2006-09).

Ulteriori attività proposte dai singoli docenti (previa informazione alle strutture didattiche di riferimento) o dai Dipartimenti, e approvate dai competenti organi accademici, se rientrano nel quadro generale della Programmazione d'Istituto possono essere riconosciute, d'intesa con il Direttore (cfr: art. 25, comma 3, CCNL 2002-05), nell'ambito del monte ore oltre la 250ma ora. Le eventuali attività istituzionali esterne devono essere autorizzate preventivamente dal Direttore.

Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro nel quale annota l'argomento e la durata della lezione o dell'esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso viene definitivamente controfirmato e depositato presso la segreteria alla chiusura dei corsi, comunque non oltre il 30 settembre, e fa fede ai fini del computo del monte orario. È ammessa l'adozione di registri informatizzati predisposti dall'amministrazione del Conservatorio nel rispetto delle norme generali e contrattuali di riferimento.

Non sono computabili nel monte ore le ore impiegate in attività di commissioni d'esame e di svolgimento di riunioni collegiali (Collegio dei Professori, Conferenza dei Coordinatori di Dipartimento, riunioni Dipartimento, Consiglio Accademico, Consiglio di Amministrazione, assemblee sindacali), nonché le attività didattiche esterne relative agli scambi Erasmus e altri obblighi affini.



**Allegato al Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**

(di cui all'art. 6 C.C.N.L. 16.02.2005, art. 19 C.C.N.L. 04.08.2010 e C.C.N.I. 12.07.2011)

Nelle more di una diversa indicazione a livello nazionale, è riconosciuta quale impegno di lavoro l'attività svolta dal docente bibliotecario per assicurare il funzionamento complessivo della Biblioteca del Conservatorio.

In caso di assenza o congedo del docente in periodo di lezioni programmate, eventuali scansioni personalizzate del monte ore annuo che superino le 12 ore settimanali sono ricondotte entro le 12 ore.

La programmazione individuale di ciascun docente, da effettuarsi in relazione agli obiettivi formativi del corso tenendo conto delle indicazioni sull'organizzazione dell'attività didattica formulate dai competenti organi accademici, include il

io delle lezioni, l'orario del loro svolgimento e l'articolazione delle stesse per singoli studenti, gruppi, classi o laboratori in relazione alla natura dell'insegnamento.

Per eventuale necessità di completamento del proprio orario cattedra il professore, d'intesa con il Direttore e in accordo con le strutture didattiche di riferimento, programma le attività e il corrispondente impegno di lavoro da svolgere sulla base del proprio profilo professionale e di altre eventuali specifiche competenze approvate dal Consiglio Accademico.

La modalità dell'articolazione dell'orario di ciascun docente sotto il profilo della specificità disciplinare è definita dalle strutture didattiche competenti.

b) Personale amministrativo e tecnico


Per il Personale amministrativo e tecnico si richiamano le declaratorie di cui all'Allegato A del CCNL 04.08.2010 ed inoltre, per il personale EP, l'art. 34 comma 5 del CCNL 16.02.2005.

L'articolazione oraria del lavoro e delle modalità di servizio del **personale delle aree 2 e 3** è correlata all'organizzazione degli uffici e dell'apertura al pubblico, alle esigenze derivanti dal calendario accademico e alle scadenze normative e amministrative. Le modalità di svolgimento del servizio sono definite dalla Direzione assicurando un'articolazione standard dell'orario per ciascuna unità di personale, con orario settimanale su sei giorni o su cinque giorni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 34 del CCNL.

È ammessa su autorizzazione la possibilità di entrata/uscita flessibile, di norma non superiore ai 30 minuti, a seconda delle esigenze di servizio e della disponibilità del personale. Ogni autorizzazione ha validità massima entro l'anno accademico di riferimento e non si considera tacitamente rinnovata.

La presenza al sabato di almeno una unità di personale amministrativo, in particolare nei periodi di attività didattica, di esami e di scadenze didattiche ed amministrative, viene garantita, ove necessario, anche da parte del personale che articola il proprio orario su cinque giorni, previo congruo anticipo e a rotazione.

L'articolazione oraria del lavoro e delle modalità di servizio del **personale dell'area 1** è correlata alle esigenze



**Allegato al Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**

(di cui all'art. 6 C.C.N.L. 16.02.2005, art. 19 C.C.N.L. 04.08.2010 e C.C.N.I. 12.07.2011)

di sorveglianza durante l'orario di apertura del Conservatorio, all'accoglienza dei professori, degli studenti e del pubblico, al supporto alle esigenze didattiche e amministrative, al riassetto, pulizia, igiene, areazione e controllo degli ambienti. Le modalità di svolgimento del servizio prevedono di norma la turnazione settimanale, articolata secondo la seguente distribuzione oraria:

da lunedì a venerdì: turno mattutino di 6 ore, turno pomeridiano di 6 ore

sabato: turno mattutino di 5 ore, turno pomeridiano di 5 ore

Si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio. La ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Per ciascun turno, la ripartizione del personale in specifiche postazioni di lavoro può essere oggetto di avvicendamento e rotazione, anche periodica, avuto riguardo alle esigenze complessive di funzionamento e, ove possibile, alle professionalità individuali.

La particolare tipologia dei compiti assegnati, unitamente alla turnazione, rende necessario il rispetto rigoroso dell'orario di servizio. Pertanto, solo nel caso di entrata occasionale in ritardo nel turno mattutino, non oltre cinque minuti, il personale è esonerato dal produrre la prevista giustificazione, fermo restando in tutti i casi l'obbligo del recupero.


Ove la situazione lo consenta è ammessa, su motivata domanda e rilascio di specifica autorizzazione, la possibilità di entrata/uscita flessibile, di norma non superiore ai 30 minuti, per un numero di unità non superiore a due per turno, a seconda delle esigenze di servizio e della disponibilità del personale. Ogni autorizzazione ha validità massima entro l'anno accademico di riferimento e non si considera tacitamente rinnovata.

Per assicurare lo svolgimento di funzioni di supporto a particolari ambiti organizzativi (unità operative, archivio, biblioteca, sala concerti, ecc...), singole unità di personale possono essere collocate fuori turno con il loro consenso, adottando modalità d'orario funzionali al servizio prestato.

E' ammesso, occasionalmente, il cambio turno volontario tra colleghi, previa autorizzazione.

Per il personale amministrativo e tecnico in generale, per assicurare lo svolgimento di attività formative, esami e manifestazioni di produzione artistica, ed in genere per particolari esigenze organizzative, è previsto altresì il servizio aggiuntivo serale o festivo, da effettuarsi a rotazione: in tal caso l'amministrazione si impegna a comunicare agli interessati tempestivamente e con un congruo preavviso le modalità di effettuazione del servizio. Esperita la disponibilità del personale, l'Amministrazione procederà con propria iniziativa alla copertura del servizio con rimodulazione dell'orario. Il servizio serale o festivo include tutte le mansioni, a prescindere dalla ripartizione ordinaria dei compiti del personale.

Con le stesse modalità può essere variato l'orario del singolo dipendente per esigenze contingenti (ad esempio: corsi che interessano parte del personale, personale impegnato in attività esterne), valutando prioritariamente le specifiche necessità e le disponibilità del personale.



**Allegato al Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**
(di cui all'art. 6 C.C.N.L. 16.02.2005, art. 19 C.C.N.L. 04.08.2010 e C.C.N.I. 12.07.2011)

c) Norme comuni.

Si richiamano l'art. 10 , comma 9 del CCNL 16.02.2005 (comma aggiunto in applicazione dell'art. 4, comma 3, del CCNL 04.08.2010) sulla rilevazione obiettiva della presenza in servizio del personale docente, l'art. 34 comma 3 del CCNL 16.02.2005 sull'orario di lavoro massimo giornaliero e la pausa.

Al personale che per motivi attinenti le proprie mansioni utilizza sistemi informatici con videoterminali, si applica la pausa prevista dalle norme vigenti.


Ogni eventuale scostamento rispetto all'orario di lavoro programmato deve essere tempestivamente segnalato e motivato a cura del dipendente. Analogamente vanno tempestivamente segnalate omissioni, duplicazioni o errori nell'utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze.

Non sono ammesse entrate in ritardo e uscite in anticipo non autorizzate rispetto all'orario individuale programmato, né uscite non autorizzate durante l'orario di servizio, salvo gravi e comprovati motivi. Il loro verificarsi deve essere volta per volta tempestivamente segnalato e motivato.

Le modalità di recupero d'orario devono essere concordate dal singolo dipendente con l'amministrazione. L'eventuale orario eccedente non autorizzato non dà diritto al recupero.

Le ferie non godute nell'anno accademico di riferimento vanno effettuate entro il 30 aprile successivo.

Il personale amministrativo e tecnico rende nota la propria programmazione delle ferie anticipatamente, al fine di permettere il rispetto dei turni prestabiliti di cui all'art. 9 comma 9 del CCNL, tenuto conto delle esigenze di servizio.



**Allegato al Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**
(di cui all'art. 6 C.C.N.L. 16.02.2005, art. 19 C.C.N.L. 04.08.2010 e C.C.N.I. 12.07.2011)

V - DIRITTO ALLO STUDIO, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO

7. Criteri generali per la fruizione di permessi per il diritto allo studio relativamente al personale tecnico ed amministrativo (ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. k, C.C.N.L. 16.02.2005)

Ferma restando la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 3, D.P.R. 23.08.1988, n. 395 ed in attesa che la materia sia oggetto di specifica contrattazione integrativa a livello nazionale, possono usufruire di detti permessi, nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno solare, i dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con incarico annuale, nella misura non superiore alla soglia del tre per cento della dotazione organica di diritto.

8. Linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento e formazione del personale tecnico e amministrativo e criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali piani (ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. m, C.C.N.L. 16.02.2005)

1- La partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento costituisce un diritto per tutti i lavoratori del Conservatorio, in quanto funzionale alla piena realizzazione ed allo sviluppo delle singole professionalità e con ricaduta sulla produttività dell'intero organismo scolastico.

2- Al fine di garantire la formazione in servizio l'Amministrazione individua annualmente, in occasione del bilancio previsionale, settori prioritari di intervento sui quali intervenire attraverso l'organizzazione di specifici corsi in sede ovvero attraverso la partecipazioni ai corsi organizzati da strutture ed enti esterni specializzati.

3- Il Direttore, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza ai corsi che si svolgono in orario di servizio, ovvero considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi. La frequenza dei corsi attivati dall'Istituzione è considerata vincolante ed obbligatoria per il personale in servizio che non abbia già delle competenze consolidate.


Per il Direttore amministrativo ed il Direttore di Ragioneria (EP) e i Collaboratori (area 3) si privilegia la conoscenza specialistica nei settori di competenza.

Per gli Assistenti (area 2) è da considerare prioritaria una buona conoscenza delle novità legislative. Deve anche essere assicurata la competenza nell'uso delle nuove tecnologie.

Per i Coadiutori (area 1) i corsi devono essere attinenti ai seguenti argomenti:

- compiti e responsabilità del proprio profilo professionale;
- relazioni con il pubblico;
- assistenza ai disabili.


Per tutto il personale potranno essere attivati corsi di lingua straniera veicolare.



**Allegato al Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**
(di cui all'art. 6 C.C.N.L. 16.02.2005, art. 19 C.C.N.L. 04.08.2010 e C.C.N.I. 12.07.2011)

Allegati: tabelle A, B, C, Preventivo ripartizione del fondo d'istituto integrato

TABELLA A – PERSONALE DOCENTE (89 unità)			
A	Attività di supporto alla didattica	Collab. con orchestra ed ensembles	€ 50/h
		Collab. pianistica	€ 50/h
		Allestimenti vari	€ 50/h
B	Attività di produzione artistica, ricerca, divulgazione e promozione	Concerti docenti (Gli importi sono riferiti a un intero concerto. In caso di prestazioni parziali, gli importi vanno ridotti del 25%. In caso di ensemble con direttore, gli importi vanno incrementati del 50%.)	Forf.: solista: € 750 duo: € 600/cad trio: € 500/cad quartetto: € 400/cad quintetto: € 350/cad altro: € 300/cad (min)
		Direzione ensemble (Gli importi sono riferiti a un intero concerto. Nei casi di particolare complessità musicale e/o organizzativa l'importo può essere incrementato del 50%. In ogni caso il Direttore non può percepire un compenso inferiore a quello degli esecutori)	Forf.: € 750
		Supervisore ensemble studenti	Forf.: € 250 (500 in caso di allestimento)
		Relatore a conferenze, pubblicazioni e studi	Forf.: € 500
		Predisposizione note programmi di sala	Forf.: € 300
C	Progetti previsti dalla programmazione d'Istituto (gli importi si intendono per unità di personale coinvolto)	Realizzazione pagina di stampa Centro studi Tartiniano LOLA Innovazione Sala Tartini Millecori Annuario Organizzazione convegni	Forf.: € 750/cad Forf.annuo: € 2.000 Forf.annuo: € 2.000 Forf.annuo: € 2.000 Forf. annuo: € 750 Forf.annuo: € 2.000 Forf.annuo: € 2.000




**Allegato al Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**
(di cui all'art. 6 C.C.N.L. 16.02.2005, art. 19 C.C.N.L. 04.08.2010 e C.C.N.I. 12.07.2011)

		Comitato redazionale Pomeriggi musicali	Forf.annuo: € 1.000 Forf. annuo: € 750
D	Attività relative al funzionamento del Conservatorio	Coordinatore Dipartimento Commissioni varie, ecc..	Forf.annuo: € 2.000 forf.giorno: € 80
E	Deleghe e collaborazioni Direzione	Vicedirettore (con delega) Docente delegato o collaboratore	Forf.annuo: € 7.500 Forf.annuo: € 5.000 – 6.500 (da determinare in relazione al carico di lavoro e al correlato impegno)

TABELLA B – PERSONALE AMMINISTRATIVO (8 unità)

F	Attività derivante da innovazione e ottimizzazione delle procedure interne e da innovazione normativa	Innovazione amministrativa	Forf.: da € 1.500 fino a € 2.500 per singolo incarico, in relazione a durata (infra- annuale o annuale) e complessità (semplice o complesso)
G	Attività di supporto al funzionamento d'Istituto	Coordinamento di attività tecnico- amministrative Attività straordinaria di evasione pratiche arretrate Addetto alla sicurezza / addetto antincendio (I fascia: addetto sicurezza e antincendio; II fascia addetto sicurezza; III fascia solo antincendio)	Forf.: da € 1.500 fino a € 2.500 per singolo incarico, in relazione a durata (infra- annuale o annuale) e complessità (semplice o complesso) Forf.: da € 500 fino a € 1.500 per singolo incarico, in relazione a durata (infra- annuale o annuale) e complessità (semplice o complesso) Forf. annuo fino a: € 500 addetto I fascia, € 350 II fascia, € 250 III fascia
H	Attività connesse all'attuazione di specifici progetti inseriti nella programmazione d'Istituto		Forf. da definire volta per volta



**Allegato al Provvedimento unilaterale ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
sostitutivo del CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 2013-14**
(di cui all'art. 6 C.C.N.L. 16.02.2005, art. 19 C.C.N.L. 04.08.2010 e C.C.N.I. 12.07.2011)

TABELLA C – PERSONALE COADIUTORE (14 unità)			
I	Attività relative al miglioramento dei servizi offerti dal Conservatorio	Portierato, Magazzino, Manutenzione giardino, Centralino, Supporto alla biblioteca, Supporto agli uffici, Servizio attrezzature didattiche, Tenuta archivio	Forf.annuo: fino a € 1.000
L	Attività di supporto al funzionamento d'Istituto	Primo soccorso e antincendio (I fascia: antincendio patentino e I soccorso; II fascia antincendio con patentino o antincendio e primo soccorso; III fascia solo antincendio o primo soccorso) Assistenza concerti Servizi esterni (escluso posta) Pulizie in sostituzione personale assente	Forf.annuo: fino a € 500 I fascia, € 350 II fascia, euro 250 III fascia Forf.: fino a € 50/giorno Forf.: fino a € 20/giorno Forf.: fino a € 10/giorno
M	Attività connesse all'attuazione di specifici progetti inseriti nella programmazione d'Istituto		Forf. da definire volta per volta

Preventivo ripartizione del fondo d'istituto integrato

Attività di cui alla tabella A	euro	100.000,00	lordo/dip.
Attività di cui alla tabella B	euro	31.000,00	lordo/dip.
Attività di cui alla Tabella C	euro	31.000,00	lordo/dip.
Ore aggiuntive personale tecnico/amm.vo	euro	14.222,76	lordo/dip.